

## SPUNTI IN TEMA DI VIAGGI, INCLUSIONE ED ACCESSIBILITÀ

Martina Marcialis \*

SOMMARIO: 1. Il trasporto di persone e il diritto al turismo – 2. Trasporto, turismo accessibile e pacchetti turistici – 3. La posizione del disabile e la sua tutela – 4. La Convenzione di New York e la sua applicazione nel campo dei trasporti e del turismo.

1. – Il trasporto di persone, da raro ed occasionale che era in passato (legato al commercio, ai pellegrinaggi ed all'immigrazione) con il maggior benessere, soprattutto nel mondo occidentale, a partire dal secondo dopo-guerra, si è diffuso progressivamente<sup>1</sup>, affermandosi come elemento caratterizzante delle modalità di sfruttamento del tempo libero tra strati sempre più ampi della popolazione: in altri termini si è passati dal fenomeno, evidentemente elitario, del *grand tour* alle crociere ed ai pacchetti turistici di massa<sup>2</sup>. Appare interessante rilevare come imprese sorte per l'organizzazione di pellegrinaggi abbiano esteso il loro campo quando non si siano convertite in esclusiva all'offerta turistica in sé e per sé<sup>3</sup>.

In generale si è andati verso l'affermazione di un «diritto al turismo»<sup>4</sup>, esplicitamente contemplato all'art. 10 della (ancora non vigente) «Framework Con-

\* Laureata in Giurisprudenza nell'Università degli studi di Sassari.

<sup>1</sup> In tema A. Macchiavelli, *Lo sviluppo del turismo dal dopoguerra a oggi*, Cfr. V. Franceschelli, *Le stagioni del turismo. Il viaggio, il diritto, la vacanza*, cit., 53 s.

<sup>2</sup> L. Condé, *Variations juridiques sur le theme du voyage*, Toulouse, 2015.

<sup>3</sup> Particolarmente significativa è l'epopea (conclusa, soltanto di recente, a seguito dell'ultima crisi, con un fallimento) dell'agenzia Thomas Cook, che risale alla prima metà del secolo XIX, iniziata sulla base di un'esperienza relativa ai viaggi a carattere religioso: nell'ampia letteratura sulla vicenda v. fra gli altri B. Dawes, *La rivoluzione turistica-Thomas Cook e il turismo inglese in Italia nel XIX secolo*, Napoli, 2003, 19 s.; V. Franceschelli, *Le stagioni del turismo Il viaggio, il diritto, la vacanza*, Milano, 2021, 27 s.

<sup>4</sup> Cfr. per tutti F. Morandi, *Verso un nuovo ordine internazionale della tutela dei turisti e dei diritti ed obblighi dei fornitori di servizi turistici*, in *Dir. mar.*, 2018,564, ivi, 567.



vention on Tourism Ethics»<sup>5</sup>, adottata nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del turismo<sup>6</sup>. Il § 1 di tale art. 10 dichiara solennemente che «[...] *The prospect of direct and personal access to the discovery and enjoyment of the planet's resources constitutes a right equally open to all the world's inhabitants; the increasingly extensive participation in domestic and international tourism should be regarded as one of the best possible expressions of the sustained growth of free time, and obstacles should not be placed in its way*». In quanto tale, il diritto al turismo è espressamente individuato dal successivo § 2 come un'espressione del più ampio «*right to rest and leisure*». Va peraltro sottolineato che la Framework Convention on Tourism Ethics individua espressamente quella dei portatori di disabilità come categoria per la quale l'attività turistica debba essere incoraggiata e facilitata.

Il rilievo del turismo è stato, del resto, riconosciuto anche nell'ambito delle competenze pubbliche. Gli Statuti di autonomia avevano attribuito competenze primarie in materia di turismo Regioni a statuto speciale<sup>7</sup>. Dalla riforma del Tit. V della Costituzione è derivata un'estensione di potestà legislativa in materia per tutte le Regioni<sup>8</sup>. Nondimeno, la materia del turismo non si presenta come un fenomeno monolitico<sup>9</sup>, ma si interseca con altre che rientrano

<sup>5</sup> Risoluzione A/RES/722(XXIII) dell'Assemblea Generale.

<sup>6</sup> La World Tourism Organization è l'agenzia delle Nazioni Unite incaricata della promozione di un turismo responsabile sostenibile ed universalmente accessibile, istituita nel 1975. In virtù della sua importanza il concetto di turismo veniva richiamato all'interno della Costituzione italiana antecedentemente alla riforma costituzionale del 2021, ed attualmente all'interno delle leggi costituzionali in favore delle Regioni a statuto speciale.

<sup>7</sup> Statuto della Regione Sicilia (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2), art. 14, lett. *n*; Statuto della Regione Sardegna (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3), art. 3, lett. *p*; Statuto della Regione Valle d'Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), art. 2, lett. *g*; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (l. Cost. 31 gennaio 1973 n.1) art. 4 n.10; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione del t. u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con attribuzione delle competenze alle province autonome di Trento e Bolzano, art. 8.

<sup>8</sup> In tal senso V. Franceschelli, F. Morandi, *Manuale di diritto del turismo*, Roma, 2019, 5 s. Sin dal principio alle Regioni a statuto speciale è stata attribuita in tema di turismo una potestà legislativa piena, che è stata poi estesa a tutte le Regioni per effetto dell'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione. Attualmente, infatti, in merito alla materia turistica, queste ultime hanno la possibilità di esercitare tutte le attribuzioni di cui ritengono di essere titolari, anche tramite l'approvazione di discipline legislative sostitutive di quelle statali.

<sup>9</sup> Il fenomeno turistico incide su una varietà di valori costituzionali, a seconda del soggetto interessato. Ad esempio, nella prospettiva dell'imprenditore è prevalente il principio della libertà d'impresa, mentre con riferimento alle mete turistiche si considererà l'interesse pubblico alla con-

nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117 Cost., lett. s, (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) e con varie altre di competenza concorrente<sup>10</sup>. A questo proposito sembra significativo che, dopo varie vicende, e dopo che in passato era stato soppresso il Ministero del turismo e dello spettacolo<sup>11</sup>, sia stato costituito *ex novo* un ministero con portafogli dedicati specificamente al turismo, con gli art. 6 e 7 del d.l. 1° marzo 2001, n. 22, convertito nella l. 22 aprile 2021 n. 55<sup>12</sup>. L'azione degli stati membri nel settore del turismo è completata ed integrata dall'Unione europea, al fine di: «a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore; b) favorire la cooperazione fra stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche» (TfUE, art. 195, § 1), in coerenza con le competenze nel settore dell'Unione (per svolgere azioni intese a sostenere coordinare e completare l'azione degli Stati membri) di cui all'art.6, lett. d) TfUE<sup>13</sup>.

Sono molteplici le prospettive attraverso le quali è possibile osservare il fenomeno turistico, con riferimento ad interessi peculiari e differenti, non

servazione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Per il turista, invece, saranno valori preponderanti la libertà di circolazione, la protezione nel rapporto contrattuale, il pubblico interesse alla possibilità di usufruire del patrimonio culturale che si concretizza nell'accessibilità ai musei, nell'apertura al pubblico dei siti di interesse culturale e l'accessibilità e godibilità dei medesimi. In generale sul rilievo del turismo nella costituzione italiana v. L. Degrossi, *Contributo alla definizione della materia «turismo». Promozione e organizzazione tra governance e dirigismo regionale*, in *Turismo. Diritto e diritti*, a cura della stessa e di V. Franceschelli, Milano, 2010, 87, ivi, 98 s.; G. Grisi, S. Mazzamuto, *Diritto del turismo*, Torino, 2017, 13.

<sup>10</sup> Cfr. *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008*, United Nations, Statistical Division, 2010 Commission of the European Communities Eurostat, 11. Il fine principale di un viaggio è definito come «lo scopo in assenza del quale il viaggio non avrebbe avuto luogo».

<sup>11</sup> Fra cui l'abrogazione a seguito di referendum del ministero del turismo e spettacolo a suo tempo costituito sulla base della l. 31 luglio 1959, n.617.

<sup>12</sup> In tema, v. V. Torano, *un ministero soppresso per referendum e ricostruito per decreto-legge in una materia di legislazione regionale residuale: problemi e prospettive all'indomani dell'istituzione del Ministero del turismo* in *Dir. econ.*, 2022, 321.

<sup>13</sup> In tema, cfr. V. Franceschelli, *Le stagioni del turismo. Il viaggio, il diritto, la vacanza*, cit., 53 s. Sul tema V. Franceschelli F. Morandi, *Manuale diritto del turismo*, Torino, 2019, 5 s.; sul rilievo del turismo nel diritto comunitario, v. G. Silingardi, *la politica comunitaria in materia di turismo e la figura dell'agente di viaggio*, in *Studi di econ. e dir.*, 1992, 633; M. Fragola, *Profilo comunitario del turismo*, Padova, 1996; M. Gestri, *il turismo nella Costituzione Europea* in *Dir. tur.*, 2005, 5.

tutti immediatamente armonizzabili tra loro<sup>14</sup>. A questo riguardo, qualche spunto per una riflessione può essere ricavato dalle problematiche proprie del turismo accessibile

2. – L'evoluzione socioeconomica ha condotto all'introduzione di nuove tipologie di turismo che possono, in astratto, anche prescindere dal viaggio. Infatti, a livello di normativa unionale, nella più recente direttiva sui pacchetti turistici<sup>15</sup> (2015/2302 UE), il trasporto non è più un elemento essenziale per la configurazione stessa del pacchetto.

A tutt'oggi, non si è pervenuti ad una definizione di carattere generale «univoca» del turismo, nonostante l'Organizzazione internazionale del turismo<sup>16</sup> nel 2008 abbia provato a formularne una, che (ancora puntando al profilo del dislocamento spaziale) lo descriveva come «*a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business/professional purposes*»<sup>17</sup>.

Certamente, rispetto al fenomeno turistico ed alla delimitazione dei suoi confini insistono vari elementi, di natura economica, sociale, culturale e ambientale<sup>18</sup>, che possono influenzare l'andamento della domanda, richiedendo

<sup>14</sup> Cfr. V. Franceschelli, F. Morandi, *Manuale di diritto del turismo*, cit., 5 s.

<sup>15</sup> G. Pruneddu, *Primi spunti in tema di pacchetti turistici ed attività commerciali delle compagnie aeree*, in *Dir. maritt.*, 2018, 358 s. Incontriamo la definizione ed il contenuto dei pacchetti turistici al Titolo VI, sez. II del cod. tur. Ai sensi dell'art. 34, co. 1, viene data una definizione di questi, quale: «hanno ad oggetto viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso, da chiunque e in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito elencati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto; alloggio; servizi non accessori al trasporto o all'alloggio di cui art. 36, che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto».

<sup>16</sup> UNWTO, <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms>, Glossary of tourism terms.

<sup>17</sup> Cfr. United Nations Statistical Division, *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008*, Commission of the European Communities Eurostat, 2010; il testo in esame fa presente che «il turismo è un fenomeno sociale culturale ed economico, il quale comporta uno spostamento delle persone verso paesi e luoghi al di fuori del loro ambiente naturale per scopi personali o aziendali/professionali».

<sup>18</sup> Principio rintracciabile nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, COM(2010) 352 def., *L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo*, 2010, 352.

un corrispondente adeguamento dell'offerta<sup>19</sup>. Proprio la constatazione dell'evoluzione delle aspettative dei potenziali viaggiatori ha indotto il legislatore unionale a rivedere la disciplina del settore, superando il precedente regime di cui alla direttiva 90/314/CEE, con l'adozione della già menzionata dir. 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il reg. (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

La dir. 2015/2302 prevede e regola nuove forme di turismo, ed in particolare i c.d. pacchetti turistici<sup>20</sup> combinati<sup>21</sup> e c.d. dinamici<sup>22</sup>.

Un altro elemento che ha fortemente ispirato l'evoluzione del comparto è

<sup>19</sup> Cfr. B. Marchetti, *Il tempo libero*, in *Trattato di diritto amministrativo*, a cura di S. Cassese, Milano, 2000, 667 s. Sul tema F. Morandi, V. Franceschelli, *Manuale diritto del turismo*, Torino, 2019, 15 s. condividono la visione legata all'evoluzione del turismo, riconoscendo che risulti ancora valido il legame tra turismo e tempo libero e quindi l'equazione di Morandi «turismo=tempo libero», ma ritengono che attualmente le motivazioni che spingono a viaggiare siano più variegate; in virtù della più variegata domanda presente sul mercato si è venuta a sviluppare un'offerta sempre più diversificata.

<sup>20</sup> G. Pruneddu, *Primi spunti in tema di pacchetti turistici ed attività commerciali delle compagnie aeree*, cit., 358 s. per definire i pacchetti turistici, facciamo riferimento alla disciplina vigente del cod. tur., più precisamente al d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, che in origine dettava l'attuazione italiana della direttiva 314/90 CEE (non più in vigore, in quanto abrogata dalla dir. 2015/2302/UE, a cui è stato adeguato) concernente viaggi, vacanze, e circuiti tutto compreso. L'art. 34 del d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 afferma: «i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico [...]».

<sup>21</sup> La disciplina dei c.d. pacchetti turistici collegati la riscontriamo all'interno della direttiva 2015/2302/UE. Quest'ultima prevede una disciplina *ad hoc* dei servizi turistici «collegati agevolati da un professionista» che fanno riferimento alla promozione di attività di altri operatori turistici seguita nei portali delle compagnie aeree. Essi sono «quei servizi turistici acquistati tramite contratti distinti presso professionisti differenti attraverso procedure collegate di prenotazione *on line*, per i quali è prevista l'estensione degli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento e d'informazione al viaggiatore previsti per i pacchetti tradizionali» Cfr. G. Pruneddu, *Primi spunti in tema di pacchetti turistici ed attività commerciali delle compagnie aeree*, cit., 360 s.

<sup>22</sup> Cfr. G. Pruneddu, *Primi spunti in tema di pacchetti turistici ed attività commerciali delle compagnie aeree*, cit., 360 s. I pacchetti turistici dinamici permettono all'utente di poter assemblare il proprio pacchetto contenente almeno due tipologie di servizi turistici ai fini del medesimo viaggio, anziché l'acquisto di un pacchetto precostituito *ab origine* non mutabile.

stata la maggiore attenzione al «turismo accessibile»<sup>23</sup> da parte dei vari legislatori nazionali e di quello unionale, che hanno finalmente considerato espressamente le esigenze delle persone con disabilità ed a mobilità ridotta; per inciso tale attenzione, oltre ad essere un obiettivo di civiltà e di inclusione di soggetti altrimenti discriminati, comporta anche effetti positivi di carattere economico con l'allargamento della platea dei potenziali viaggiatori.

Secondo alcuni studi condotti da Eurostat<sup>24</sup> e ricondivisi in Italia dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, il 70% delle persone con disabilità presenta le possibilità economiche e fisiche di viaggiare<sup>25</sup>, ma tantissime non lo fanno per paura degli imprevisti che potrebbero incontrare durante il viaggio, come barriere architettoniche, assenza di strutture recettive adatte ecc.

Negli ultimi anni, si è andato sempre più sviluppando un modello di turismo accessibile definibile come «*the set of services and facilities that can allow people with specific needs the enjoyment of the holiday and leisure without obstacles and difficulties*»<sup>26</sup>, ovvero tenendo conto del complesso dei servizi e delle strutture che permettono alle persone con esigenze specifiche di godersi la propria vacanza ed il proprio tempo libero senza ostacoli o difficoltà.

Questa impostazione rifiuta la ghettizzazione o comunque la creazione di nicchie riservate ai turisti con esigenze particolari e la ricerca invece di un turismo inclusivo, che vada al di là della fruizione riservata alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, ed estesa invece anche ai c.d. «normodotati»<sup>27</sup>.

Sulla base dei dati della World Health Organization in merito al periodo 2008-2040, si è stimato che nel 2040 il 28,1% della popolazione mondiale avrà un'età superiore ai 65 anni ed il 9,3% della popolazione avrà più di 80 anni. Nel 2008 si è potuto osservare che l'Italia era seconda solo al Giappone con il 20% della popolazione eccedente i 65 anni<sup>28</sup>. Andando ad analizzare i

<sup>23</sup> Nelle *Recommendations on Accessible Tourism*, UNWTO, Madrid, 2013, si rinviene la definizione di turismo accessibile: «*a form of tourism that involves a collaborative process among stakeholders that enables people with access requirements, including mobility, vision, hearing and cognitive dimensions of access, to function independently and with equity and dignity through the delivery of universally designed tourism products, services and environments*».

<sup>24</sup> EUROSTAT (2019) *Statistical Report* ed EUROSTAT: *Struttura e invecchiamento della popolazione*.

<sup>25</sup> [https://www.aism.it/2014\\_10\\_turismo\\_accessibile\\_europa](https://www.aism.it/2014_10_turismo_accessibile_europa).

<sup>26</sup> <https://www.europewithoutbarriers.eu/accessible-tourism/>

<sup>27</sup> Così V. Cocco, *Pronti a (ri)partire...dal turismo accessibile*, Milano 2020, 13 s.

<sup>28</sup> Informazioni riscontrabili sul sito di Europe Without Barriers.

dati presentati da Eurostat nel 2019, possiamo osservare dei tassi di natalità costantemente bassi accompagnati da una maggior aspettativa di vita, e perciò una percentuale di persone in età lavorativa in diminuzione ed un corrispondente aumento di pensionati; infatti, successivamente agli anni Sessanta del secolo scorso detti del «*Baby Boom*» le dinamiche demografiche italiane hanno subito un repentino cambiamento, con un'inversione di tendenza<sup>29</sup>.

L'altra categoria da considerare specificamente con gli anziani è quella delle persone con disabilità. Svariate ricerche a livello internazionale evidenziano che la percentuale di persone con disabilità grave o moderata oscilla tra il 15% ed il 19% della popolazione mondiale<sup>30</sup>, tanto che, solo nel 2005 Eurostat stimava che la potenziale domanda di turismo accessibile fosse di 127,5 milioni di persone. Secondo una ricerca portata avanti da Deloitte & Touche, inoltre, il 70% delle persone che presentano limitazioni dovute a disabilità o età avanzata ha comunque capacità economiche e non fronteggia una situazione di impossibilità assoluta per effettuare una vacanza. Non bisogna trascurare, sotto il versante dell'impatto economico, che una persona con disabilità, per lo più, necessita di un accompagnatore, e, conseguentemente, la prospettiva di un turismo accessibile rappresenta un'attrattiva non solo per il disabile, ma anche per la sfera delle persone che gli sono vicine<sup>31</sup>: tale tendenza, era stata già rappresentata, nello studio del 2013 «*Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe*» della Commissione Europea<sup>32</sup>.

Per venire incontro alla domanda sempre più consistente di servizi accessibili, negli ultimi anni, sono state create strutture ricettive studiate appositamente per garantire un'esperienza completamente accessibile<sup>33</sup>. Inoltre, la categoria dei pacchetti turistici accessibili, pacchetti vacanze organizzati direttamente da Tour Operator, i quali vanno a comprendere itinerari, attra-

<sup>29</sup> Cfr. S. Mazza, G. Capacci, *L'invecchiamento della popolazione italiana: effetti e politica sociale*, in *Quaderni Europei sul nuovo Welfare*, Roma, 2006; ed EUROSTAT, *Struttura e invecchiamento della popolazione*, 2021.

<sup>30</sup> <https://www.europewithoutbarriers.eu/turismo-accessibile?lang=it>

<sup>31</sup> <https://www.europewithoutbarriers.eu/turismo-accessibile/>

<sup>32</sup> V. Cocco, *Pronti a (ri)partire... dal turismo accessibile*, cit., 13 s.

<sup>33</sup> Risulta possibile prendere come esempio di struttura recettiva accessibile la casa vacanze «I Girasoli» a Lucignano, creata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, struttura studiata per essere priva di barriere architettoniche e pensata tenendo a mente le esigenze dei viaggiatori con ridotte capacità motorie.

zioni turistiche e strutture ricettive accessibili<sup>34</sup>.

3. – Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 1981 anno internazionale del disabile<sup>35</sup>, con l'intento di indurre un cambiamento nella maniera di porsi nei confronti di tale categoria di persone, che fino a quel momento aveva sofferto di una disparità ingiustificata di opportunità rispetto ai normodotati, oltre che in campo lavorativo, anche nelle opportunità turistiche, specialmente in relazione alle infrastrutture legate al turismo, al trasporto pubblico ed agli alloggi. Da allora, si è potuto effettivamente registrare un graduale aumento della partecipazione delle persone a situazioni quotidiane della vita e ad opportunità che prima non erano loro accessibili, con risvolti positivi anche di carattere economico.

Il bilancio tracciato dieci anni dopo la proclamazione dell'anno internazionale del disabile ha evidenziato come, nonostante i progressi, sussistessero ancora situazioni di emarginazione persino in diversi Paesi europei.

Al fine di affrontare queste problematiche, sotto il profilo turistico è stata predisposta dalla Commissione delle Comunità europee, DG XXII la guida «Per un'Europa accessibile ai turisti disabili: manuale per l'industria del turismo<sup>36</sup>», al fine di offrire un'adeguata informazione sulle esigenze dei turisti con disabilità e individuare gli adattamenti dei servizi turistici idonei a dare un'opportuna risposta alle loro esigenze, con servizi efficaci<sup>37</sup>.

<sup>34</sup> Uno dei progetti più importanti a livello europeo riguardante i pacchetti turisti accessibili è quello di «Europe Without Barriers», sul cui sito viene proposta una serie di mete con dei tour accessibili preimpostati tra i quali poter scegliere, la possibilità di selezionare alcune esperienze accessibili da poter compiere durante le proprie vacanze e la possibilità di studiare insieme agli organizzatori un tour accessibile *ad hoc* basato sulle proprie passioni ed esigenze.

<sup>35</sup> Il fine della creazione dell'anno internazionale del disabile da parte delle Nazioni Unite fu quello di promuovere una maggior coscienza sui temi legati alla disabilità, in maniera tale da supportare e promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità all'interno di tutti gli ambiti della società respingendo tutte le forme di discriminazione e violenza.

<sup>36</sup> *Per un'Europa accessibile ai turisti disabili: manuale per l'industria del turismo*, European Commission, Direzione generale Politica delle imprese, commercio turismo ed economia social. DG XIII, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 23 s. La guida è nata con la finalità di dimostrare che ospitare i turisti disabili non è complesso, e con l'auspicio, attraverso di essa, di rendere un maggior numero di strutture ricettive accessibili a tutti.

<sup>37</sup> La guida, oltre a trasmettere alcuni principi relativi alla fornitura di servizi accessibili inclusi- vi, illustra le varie tipologie di disabilità che possono presentare i turisti ed i necessari accorgimenti per garantire loro i servizi richiesti. Tutto questo a seguito dell'esame delle possibili criticità concrete.

Inoltre, per portare avanti una politica inclusiva, l'Unione Europea ha elaborato il Piano d'Azione per la disabilità 2003-2010, anche detto PAD, consistente nell'elaborazione di una metodologia per poter garantire l'inclusione delle persone con disabilità<sup>38</sup>.

Tale strategia si fonda sui seguenti pilastri: legislazione ed iniziative studiati per contrastare le discriminazioni e garantire i diritti; cancellazione degli ostacoli ambientali che non permettono alle persone con disabilità di sfruttare le loro abilità. L'ottica perseguita era quella affermata in generale con la direttiva 2000/78 CE (direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro)<sup>39</sup>, integrando nelle politiche comunitarie la questione delle disabilità.

Oltre a questi atti volti a dare una forte impronta sul fronte politico, meritano di essere menzionati l'art. 13 e la dichiarazione 22 del trattato di Amsterdam del 1997, che ha attribuito competenza all'allora Comunità Europea in materia di lotta alle discriminazioni<sup>40</sup>, nonché gli artt. 10 e 19 del TFUE che, rispettivamente, fanno riferimento al fatto che, nell'attuazione e definizione delle sue politiche ed azioni, l'UE si propone di contrastare «le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale»<sup>41</sup>; e che il Consiglio, a seguito dell'approvazione del Parlamento, deliberando all'unanimità, seguendo una procedura legislativa speciale, possa adottare i provvedimenti necessari per combattere le discriminazioni fondate su «sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

<sup>38</sup> Comunicazione della Commissione, del 30 ottobre 2003, Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo [COM(2003) 650], reperibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/equal-opportunities-for-people-with-disabilities-a-european-action-plan-2004-2010.html>.

<sup>39</sup> La direttiva 2000/78 CE è stata attivata con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

<sup>40</sup> Sul punto D. A. Marra, *Società, disabilità, diritti. Come i disability studies hanno attecchito nella giurisprudenza italiana*, Milano, 2018, 84 s. Trattato di Amsterdam dichiarazione 22 «La conferenza conviene che, nell'elaborazione di misure a norma dell'art. 100 A del trattato che istituisce la Comunità europea, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap».

<sup>41</sup> Come si è avuto modo di vedere più sopra la menzione specifica della tutela di tali posizioni con riferimento al turismo si rinviene anche all'art. 5, § 2, della già menzionata «Framework Convention on Tourism Ethics».

Nella medesima ottica si pone la definizione di disabilità come ricavabile sulla base del preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, aperta alla firma a New York il 13 dicembre 2006: «[...] *Disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others*»<sup>42</sup>. La disabilità viene così definita come il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione nella società sullo stesso piano degli altri<sup>43</sup>.

In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione ONU<sup>44</sup> sui diritti delle persone con disabilità, è stato redatto il Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile, che esplicita capisaldi come: il diritto della persona ad usufruire in maniera completa ed autonoma e ricevendo servizi adeguati al giusto prezzo, il fatto che l'accessibilità deve essere inserita all'interno di un progetto ampio coinvolgente enti e strutture locali e statali, ed il diritto alle informazioni sull'accessibilità complete<sup>45</sup> e dettagliate ecc.

La convenzione di New York del 13 dicembre 2006 introduce il principio dell'accettazione dal punto di vista normativo del modello sociale della disabilità e crea i presupposti della necessaria azione di eliminazione degli ostacoli alla partecipazione<sup>46</sup> e alla discriminazione<sup>47</sup>: un principio che risul-

<sup>42</sup> United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (New York, 2006) ratificato dall'Italia il 15 maggio 2009 in base alla legge di autorizzazione 3 marzo 2009 n.18; in vigore a livello internazionale dal 3 maggio 2008 e per l'Italia dal 14 giugno 2009. In Italia per la verifica della sua attuazione, è stato istituito l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Con l'art. 3 della stessa legge di autorizzazione alla rettifica n.18 del 2009.

<sup>43</sup> Sul tema cfr. T.A.R. Brescia, (Lombardia), 2 novembre 2021, n. 903; Cass. civ., 23-09-2016, n.18762, in D. A. Marra, *Società, disabilità, diritti. Come i disability studies hanno attecchito nella giurisprudenza italiana*, cit.,127 s.

<sup>44</sup> S. Caterbi, *La nuova normativa in tema di turismo*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 2393, 2397.

<sup>45</sup> Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile, in attuazione dell'art 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata con Legge n. 18 del 24/2/09. A. GIANANTI, *Turismo ambiente e territorio. Sinergie per uno sviluppo economico sostenibile*, Vignate, 2014, 67.

<sup>46</sup> D. A. Marra, *Società, disabilità, diritti. Come i disability studies hanno attecchito nella giurisprudenza italiana*, cit., 13 s.

<sup>47</sup> Cass. Civ., 13-02-2020, n. 3691, in *Resp. civ. prev.*, 2021, 226. Con riferimento all'aumento della ricettività dei beni culturali nella prospettiva del turismo accessibile v. C. Conti, *L'accessibilità, requisito del progetto di architettura per la valorizzazione dei beni culturali*, in *Accessibilità e valorizza-*

ta essere fondamentale è quello delle pari opportunità, unico mezzo per poter raggiungere l'eguaglianza, quindi riconoscere le differenze nell'altro e vedere in esse un valore<sup>48</sup>. Incidentalmente, va ricordato come il riferimento specifico di tali principi di parità di accesso anche per i disabili nelle attività turistiche si rinviene nell'art. 5, § 2 della già menzionata «Framework Convention on Tourism Ethics».

La convenzione prevede tutele minime, non derogabili *in peius* dagli Stati che ne sono parte, ed assume nel nostro ordinamento il rilievo di parametro di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 117 Cost.<sup>49</sup>, come è stato ben puntualizzato nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha in particolare escluso che i diritti da essa affermati possano essere disattesi in nome del principio del pareggio di bilancio<sup>50</sup>.

4. – L'applicazione dei principi della Convenzione di New York richiede una serie di azioni nel campo dei trasporti con riferimento ai diritti dei passeggeri, in coerenza della quale ha operato la disciplina dettata specificamente in materia dall'odierna Unione europea, in parte già prima della sua adozione o della sua entrata in vigore, che ha stabilito tutele minime di carattere inderoga-

*zione dei beni culturali. Temi per la progettazione di luoghi e spazi per tutti*, a cura di I. Garofalo e C. Conti, Milano, 2012, 9, ivi, 12 s.

<sup>48</sup> Se alle persone con disabilità venissero garantite pari opportunità e la possibilità di autodeterminarsi non dovrebbero fare per forza affidamento sullo Stato o sull'«altrui carità»: D. A. Marra, *Società, disabilità, diritti. Come i disability studies hanno attecchito nella giurisprudenza italiana*, cit., 17.

<sup>49</sup> «La Convenzione, infatti, oltre a ricondurre strutturalmente la disabilità all'interno della materia dei diritti umani, si presenta quale testo di natura onnicomprensiva nella disciplina della materia, contenendo una normazione di principio, oltre che di dettaglio, ed imponendo, conseguentemente, all'interprete un lavoro di analisi integratrice e sistematica rispetto agli atti normativi internazionali, nonché a quelli comunitari ed interni concernenti i diritti umani, già esistenti e applicabili alle persone con disabilità»: in questi termini A. De Amicis, *La legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: i principi e le procedure*, in *Giurisprudenza di merito*, 2009, 2375 s.

<sup>50</sup> Con riferimento al servizio di trasporto scolastico e di assistenza in favore di uno studente disabile: C. Cost. 16 dicembre 2016 n.275 in *Giur.cost.*, 2016, 20330 con nota di L. Carlassare, *Bilancio e diritti fondamentali: i limiti «invalidabili» alla discrezionalità del legislatore*, ivi, 2339 ed A. Lucarelli, *Il diritto all'istruzione del disabile: oltre i diritti finanziariamente condizionati*, ivi, 2343. V. anche D. A. Marra, *Società, disabilità, diritti. Come i disability studies hanno attecchito nella giurisprudenza italiana*, cit., 55 s.

bile compatibili con ulteriori strumenti previsti dagli ordinamenti nazionali <sup>51</sup>.

In ordine cronologico, sebbene meno significative di altre, vanno ricordate le previsioni specifiche in favore dei passeggeri a mobilità ridotta inserite nel reg. CE 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Va notata la definizione di «persona con mobilità ridotta» contenuta nel medesimo regolamento all'articolo 2, lettera *i*): «un soggetto la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto aereo, per via di una minorazione fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), di una insufficienza psichica, per ragioni di età o per via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e la cui condizione richieda un'attenzione particolare e un adattamento alle sue esigenze del servizio offerto a tutti i passeggeri»; tale definizione trova sostanziale corrispondenza (sfumature linguistiche a parte, della versione italiana) in quelle di ««persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta» dell'art. 2, lett. *a*) del reg. CE 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo e dell'art. 3, lett. *a*) del reg. UE 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il reg. CE n. 2006/2004, nonché dell'art. 3 n.15 del reg. CE n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

In tema di diritto di assistenza ai passeggeri per le situazioni previste dal reg. CE 261/2004, il suo art. 9, § 3, richiede espressamente al vettore aereo operativo di «prestare particolare attenzione ai bisogni delle persone a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori», secondo l'esigenza già evidenziata dal *considerando* n. 19 del medesimo regolamento. Particolarmente rilevanti sono le indicazioni contenute nei *considerando* del reg. CE 1107/2006, in cui, al n. 1 si afferma solennemente che «[...] Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione», precisando

<sup>51</sup> G. Reale, *I diritti dell'accompagnatore di passeggero con disabilità nel trasporto marittimo e per vie navigabili interne nel Reg. (UE) n. 1177/2010*, cit., 712.

che tale principio «[...] si applica al trasporto aereo così come agli altri aspetti della vita»<sup>52</sup>. Si tratta, evidentemente, del riconoscimento espresso del diritto alla mobilità nel trasporto che è al centro del dibattito scientifico e politico per questa, come per altre categorie di utenti che incontrano ostacoli di varia natura nella possibilità di goderne in concreto<sup>53</sup>; si segnala, incidentalmente, il suo rilievo, in particolare, rispetto alle problematiche collegate a specifiche situazioni geografiche, come possono essere quelle delle isole, a cui fa riferimento la recente novella dell'art. 119 Cost., di cui alla l. cost. 7 novembre 2022, n. 2<sup>54</sup>. È appena il caso di sottolineare come il diritto alla mobilità dei soggetti a mobilità ridotta debba essere a più forte ragione garantito nei collegamenti con le isole.

L'art. 11, § 1, del reg. CE 261/2004 prevede che i vettori aerei operativi diano la precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non accompagnati, mentre per il caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardi debbano assicurare l'assistenza dovuta ai sensi del menzionato art. 9 a tali categorie di passeggeri con tempestività («al più presto»).

Attraverso il reg. n. 1107/2006 CE sono stabilite le regole per assicurare la tutela e l'assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo, nell'ambito degli scali dell'Unione Europea nonché anche ai passeggeri di vettori aerei comunitari di voli da paesi terzi verso scali dell'Unione. Da un lato viene affermato il divieto per i vettori di rifiutare il trasporto per le condizioni di disabilità o mobilità ridotta del passeggero, salvo le specifiche eccezioni dovute a ragioni di sicurezza o di inadeguatezza del velivolo a trasportare il passeggero e le sue attrezzature di supporto ( reg. n. 1107/2006 CE, artt. 3 e 4). Analoga affermazione è contenuta nell'art. 7 del reg. UE 1177/2010 in tema di trasporto marittimo (con eccezioni indicate dall'art. 8 del medesimo regolamento)

<sup>52</sup> G. Gianna, *La tutela del viaggiatore*, cit., 47 s.

<sup>53</sup> Sul diritto alla mobilità e sul c.d. problema della continuità territoriale, nell'ampia letteratura v, da ultimo: M. M. Comenale Pinto, *Continuità territoriale ed oneri di pubblico servizio*, in *La regolazione dei trasporti in Italia*, a cura di F. Bassan, Torino, 2015, 329. Con riferimento specifico ai profili costituzionali, v. G. G. Carboni, *il diritto alla mobilità*, in *La continuità della Sardegna. Passeggeri e merci, low cost e turismo*, a cura di M. M. Comenale Pinto, Roma, 2015, 3.

<sup>54</sup> Sulla novella costituzionale in questione e sul suo contesto, v. per tutti T. Frosini, *Insularità e Costituzione*, in *Diritti regionali*, 2020, 497.

Viene poi affermato il diritto all'assistenza (gratuita) negli aeroporti di tali passeggeri (reg. n. 1107/2006 CE art. 7), con attribuzione dei relativi compiti al gestore aeroportuale (reg. n. 1107/2006 CE art. 8). Gli obblighi del vettore aereo di prestazioni (sempre a titolo gratuito) per l'assistenza a tali passeggeri sono invece specificate nell'art. 10 del medesimo reg. n. 1107/2006 CE. Per i passeggeri del trasporto marittimo, il diritto all'assistenza nei porti e a bordo delle navi è disciplinato agli artt. 10 e s. del reg. 1177/2010 con individuazione degli obblighi in capo ai vettori ed agli operatori dei terminali. Va sottolineato che per il trasporto ferroviario quelli che dovrebbero essere i corrispondenti obblighi a carico del gestore della stazione e delle imprese ferroviarie incontra limiti con riferimento ad una serie di situazioni, per il quale (cfr. art. 21 s. reg. 1371/2007), con riferimento al limite degli sforzi ragionevoli.

Anche il codice del turismo (di cui al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79<sup>55</sup>) si è posto nell'ottica del diritto c.d. «antidiscriminatorio», con gli articoli 3 (dichiarato costituzionalmente illegittimo), 22, comma 2, e 42, comma 7 del cod. tur..

L'art. 3<sup>56</sup>, sulla scia dell'art. 30 della Convenzione di New York prevedeva che il turista disabile potesse fruire di un'offerta turistica idonea alle sue condizioni senza incrementi tariffari rispetto ad offerte turistiche equivalenti, sulla base di collaborazioni promosse dallo Stato con autonomie locali, enti

<sup>55</sup> Da ultimo modificato, per adeguarlo alla più recente disciplina UE in tema di pacchetti turistici, di cui alla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il reg. (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

<sup>56</sup> Art. 3 cod. tur. poi dichiarato illegittimo infra. sub. nt. 57: « 1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale. 3. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità».

pubblici, operatori turistici, associazioni delle persone con disabilità e organizzazioni del turismo sociale. Tuttavia, la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto attinente «con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l'avocazione delle stesse»<sup>57</sup>.

Anche l'articolo 22, comma 2<sup>58</sup>, del cod. tur. fa riferimento alla disabilità: per promuovere circuiti turistici virtuosi definisce come circuiti nazionali di eccellenza quei «percorsi, prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

L'art. 42 si riferisce all'organizzatore responsabile dell'esecuzione di servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico: nel caso in cui uno dei servizi turistici non dovesse essere eseguito secondo quanto pattuito nel

<sup>57</sup> C. cost. 5-4-2012, n. 80: v. in tema C. Giunta, *L'articolo 76 Cost. nei giudizi in via d'azione: il Codice del turismo in cerca di delega*, in *federalismi.it*, 16/2012, nonché P. Sabbioni, *I ristretti spazi di autonomia della lesione indiretta delle competenze regionali per violazione dell'art. 76 rispetto alla censura per lesione diretta*, in *Regioni*, 2012, 1000.

<sup>58</sup> Art. 22 comma 2 cod. tur.: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essi sono individuati come segue: a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c) turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo della natura e faunistico; g) turismo dell'enogastronomia; h) turismo termale e del benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo giovanile; n) turismo del made in *Italy* e della relativa attività industriale ed artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo».

contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore porrà rimedio al difetto di conformità, salvo che questo sia impossibile o eccessivamente oneroso ed in questo caso si andrà ad applicare l'art. 43<sup>59</sup>.

<sup>59</sup> Art. 43 cod. tur.: «1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.

5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal reg. (CE) n. 261/2004, dal reg. (CE) n. 1371/2007, dal reg. (CE) n. 392/2009, dal reg. (UE) n. 1177/2010 e dal reg. (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti reg. e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8. 8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto».

*Abstract*

Il contributo esamina l'evoluzione del turismo, con la sua trasformazione da attività elitaria, fino alla sua diffusione come fenomeno di massa, e l'affermazione del diritto al riposo e al tempo libero, con particolare riferimento alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, nel contesto generale delle politiche dell'UNWTO e dell'Unione Europea sul turismo.

The paper examines the evolution of tourism, with its transformation from an elitist activity, until its spread as a mass phenomenon, and the affirmation of the right to rest and leisure, with particular reference to persons with disabilities and reduced mobility, in the general context of UNWTO and EU policies on tourism.